



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

## PROVINCIA DI ANCONA

Reg. Ordinanze N 25 /2021 CDS del 10/08/2021

**OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI  
INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA  
INCOLUMITA' .**

### IL SINDACO

CONSIDERATO CHE il fenomeno degli incendi oltre a provocare gravi danni al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata e rivolti alla prevenzione, nel territorio comunale, dell'insorgenza di focolai d'incendio oltre che alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

CONSIDERATO CHE risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate (ad es. rimuovendo dalle aree sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.);

CONSIDERATO che le condizioni meteo climatiche, si presentano critiche assumendo condizioni sfavorevoli a causa dell'aumento delle temperature, in particolar modo, nei prossimi giorni e che il rischio di incendi, possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTA la legge del 21 Novembre 2000, n.353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”;

VISTA la Delibera Giunta della regionale n. 1462 del 2/8/2002 - adottata in attuazione della legge 353 del 21/11/2000;

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1462 del 02.08.2002;

VISTO il D.G.R. Marche n° 2585 del 6 novembre 2001 (D.P.R. 616/77-R.D.L.3267/23)- Emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani;

VISTA la L.R. 23/02/2005 n. 6, denominata “Legge Forestale Regionale”, disciplinante le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio”;

VISTA la nota della Regione Marche –Giunta Regionale- avente per oggetto “Campagna Antincendio boschivo 2021”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 41 del l’11/09/2014 avente ad oggetto la combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola, consentita nel periodo 15 settembre/31 maggio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

## ORDINA

Su tutto il territorio comunale, fino al **31 agosto 2021**, l’assoluto divieto di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innescò di incendio quali:

- 1) spettacoli pirotecnici che possono interferire con aree suscettibili di incendio;
- 2) spettacoli luminosi con “lanterne cinesi”;
- 3) accensione fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione e di qualsiasi altro fuoco libero (**fino al 15 settembre**);

## AVVERTE

Che per le trasgressioni agli obblighi e ai divieti come sopra indicati, si applicheranno le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare:

L'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 CP.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Serra de' Conti;

## INFORMA

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s. m. e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

*IL VICE SINDACO*  
*Dott. Pieramelio Baldelli*